



Ministero dell' università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Alla Ministra

Prof.ssa Maria Cristina Messa

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

e p.c. Prof. Giuseppe Recinto

Capo di Gabinetto MUR

mur.gabinetto@postacert.istruzione.it

Dott.ssa Maria Letizia Melina

Segretario Generale MUR

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Dott. Gianluca Cerracchio

Direttore generale della

Direzione generale degli

ordinamenti della

formazione superiore e del

diritto allo studio

dgordinamenti@pec.mur.gov.it

S E D E

Oggetto: parere in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212”.

Adunanza del 7e 8 luglio 2022

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (C.N.A.M.)

VISTA la nota della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, prot. n. 15605 del 13/06/2022, con la quale è stata richiesta la formulazione di un parere in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente “*Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,*



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212";

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante la *"Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"* e, in particolare, l'art. 2;
- VISTO il Decreto Ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67 contenente il *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- VISTO il *Regolamento sulle modalità di funzionamento del C.N.A.M.*, approvato dall'Assemblea plenaria il 27 maggio 2022;
- ESAMINATA la documentazione allegata alla suddetta nota ed, in particolare, lo schema di decreto e la relazione illustrativa;
- SENTITA la Commissione Politiche istituzionali, autonomia e riforme, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del *Regolamento* del C.N.A.M.,

esprime in premessa le seguenti considerazioni:

1. Considerazioni preliminari

Dal 2005, anno in cui venne emanato il regolamento recante la disciplina generale per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM, previsto dall'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, numerosi interventi hanno modificato il quadro complessivo di carattere normativo e regolamentare riguardante il comparto. Alcune delle modifiche e delle integrazioni operate hanno riguardato anche aspetti dell'organizzazione didattica, anche se gli interventi si sono caratterizzati per la loro parzialità.

Oltre a ciò va rilevato che nei diciassette anni intercorsi dall'adozione del regolamento oggetto di revisione sono emerse criticità riguardanti non solo il sistema nel suo complesso ma anche, in qualche caso, l'interpretazione e l'attuazione di alcune norme contenute nel suddetto regolamento. Pertanto il Consiglio valuta preliminarmente in modo positivo l'intervento normativo volto a riformare il d.P.R. 212 del 2005 attraverso modifiche, integrazioni e migliori formulazioni dell'articolo, che non ne stravolgono la sostanza ma lo rendono più attuale e rispondente alle esigenze del sistema.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

2. Definizioni

Appare non solo pienamente condivisibile ma in alcuni casi inevitabile l'aggiornamento e l'integrazione delle definizioni normative contenute nell'articolo 1 del d.P.R. 212. Tra gli aggiornamenti necessari quello riguardante l'agenzia nazionale di valutazione, ora A.N.V.U.R., e la sostituzione della denominazione *corso di formazione alla ricerca con dottorato di ricerca*, in base alla modifica della L. 508/1999 intervenuta con il D.L. 80/2021. Tra le nuove formulazioni che tendono a favorire l'interpretazione univoca di talune fattispecie vanno recepite positivamente la parziale modifica della nozione di *dipartimento* e le definizioni di *regolamento didattico generale* e di *regolamento dei corsi*, che saranno poi esplicitate rispettivamente nelle novelle degli articoli n. 5 e n. 10.

Altrettanto necessario e condivisibile l'aggiornamento operato nell'articolo 3, in particolare con l'inserimento, tra i corsi che attribuiscono il diploma accademico di secondo livello, del corso a ciclo unico in restauro (di cui al D.M. 30 dicembre 2010, n. 302; cfr. anche l'articolo 10-ter del testo del regolamento novellato), la migliore formulazione del comma 1, lettera e) del medesimo articolo 3, che ora distingue correttamente i corsi di perfezionamento dai master, con relativa differenziazione dei titoli conseguiti.

3. Rilascio pergamene originali dei titoli di studio

Si valuta molto positivamente la norma inserita – sempre all'articolo 3, in sostituzione dell'originario comma 2 – che assegna alle Istituzioni, a partire dall'anno accademico 2023-2024, il compito di provvedere alla consegna delle pergamene originali dei titoli rilasciati in relazione ai corsi accreditati dal Ministero: ciò in coerenza con il principio di autonomia e con lo scopo di allineare le istituzioni AFAM anche da questo punto di vista alle Università, e di garantire una maggior snellezza della procedura.

4. Organizzazione didattica

Si rileva la completa riscrittura dell'articolo 5 del d.P.R. 212 del 2005 sin dalla modifica della rubrica attraverso l'introduzione del riferimento ai corsi e ai dipartimenti, individuati in questo modo quali elementi centrali del sistema della didattica.

Si ritiene estremamente opportuna la diversa interpretazione del ruolo delle *scuole*. L'offerta formativa delle istituzioni AFAM era infatti articolata – secondo quanto definito nel d.P.R. 212 – in corsi di differente livello afferenti obbligatoriamente alle scuole, che erano individuate – in sede di prima applicazione – nella Tabella A allegata al medesimo d.P.R. 212. Nel caso dei conservatori, ad esempio, questo riferimento obbligato, oltre a limitare fortemente l'autonomia, ha generato in qualche caso confusione risultando inoltre superfluo, in quanto a molte scuole afferisce un solo corso di studi. Il raggruppamento dei corsi di studio in scuole diventa una facoltà, esercitabile attraverso apposita delibera del consiglio accademico.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Altra valutazione positiva viene data dal Consiglio sul nuovo comma 3 dell'articolo 5, che prevede che le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscano il numero e la denominazione dei dipartimenti, e ne disciplinino il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento. I dipartimenti, dunque, non sono più predefiniti mediante regolamento ministeriale, ma sono individuati autonomamente dalle istituzioni che li disciplinano nel numero, nella denominazione nonché nell'afferenza dei corsi di studio e delle eventuali scuole che raggruppano più corsi.

Le possibili criticità individuate su tale nuovo assetto, che non ne inficiano peraltro la positiva valutazione del Consiglio, riguardano essenzialmente:

- a. la mancanza di un esplicito riferimento ad una struttura fondamentale per la gestione dei corsi di studio, quale il *consiglio di corso*, che non viene citato ma che va evidentemente inteso quale *competente struttura didattica*. Dal momento però l'articolo 5 attribuisce al dipartimento anche la generale responsabilità dell'offerta formativa, questo duplice riferimento di carattere generico può generare una non chiarezza dei rispettivi ruoli;
- b. la mancanza di un elemento regolatore di tipo quantitativo nella formazione dei dipartimenti, come ad esempio è previsto – per quanto riguarda gli atenei – all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge 240/2010

Si ritiene che tali possibili criticità siano eventualmente sanabili attraverso atti successivi, quali ad esempio note ministeriali e/o linee guida.

Altre valutazioni positive relativamente alla nuova formulazione dell'articolo 5 riguardano:

- a. il riconoscimento che la competenza in merito alle attività di produzione artistica sia incardinata nel consiglio accademico, al quale i dipartimenti formulano proposte. Tale variazione è essenziale per affermare il principio che la produzione artistica necessita di un coordinamento unitario, e per evitare in tal modo la realizzazione di produzioni eccessivamente parcellizzate e la conseguente dispersione delle risorse;
- b. la previsione che in ciascun dipartimento vi sia almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto, in analogia a quanto avviene nelle università.

5. Crediti formativi accademici

Si valuta positivamente, all'interno di un dispositivo normativo di carattere regolamentare, la definizione della quantità media di impegno per uno studente a tempo parziale pari a 36 crediti formativi (articolo 6, comma 2-bis). Il d.P.R. 212, infatti, disciplinava solo la quantità media di impegno con riferimento al tempo pieno.

Riguardo il comma 1, rimasto sostanzialmente inalterato, si rileva che il testo non chiarisce un punto che rimane oggetto di incerta applicazione da anni, da parte delle istituzioni e anche del Ministero. La norma stabilisce infatti in 25 ore il credito formativo, con possibile variazione del 20% stabilita con decreto ministeriale, mai emanato. Considerato che ad oggi la stessa piattaforma CINECA riconosce la possibilità di operare un decremento rispetto alle 25 ore di impegno solo agli ISIA, alle accademie nazionali e agli istituti ex art. 11, sarebbe di fondamentale importanza –



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

attraverso l'apposita decretazione prevista dal regolamento – definire margini di oscillazione dell'impegno orario validi per tutte le istituzioni AFAM.

Inoltre – in riferimento al comma 3 – si sottolinea la necessità di operare una riflessione sulla portata dello stesso, rispetto ai cui contenuti è successivamente intervenuto il DM 154/2009, che ha allargato a quattro (individuale, d'insieme o di gruppo, collettiva teorico o pratica, laboratorio) le tipologie di erogazione delle attività formative, e attribuito diversi rapporti percentuali, definiti attraverso range di percentuali, e non con una quota fissa come indicato nel testo del d.P.R. 212, non oggetto di novella su questo punto.

Considerato

- a. l'eccessivo range di oscillazione previsto dal DM 154/2009, a parità di crediti formativi accademici, per le ore di lezione in base alle diverse tipologie di erogazione;
- b. che l'esperienza attuale di valutazione delle istanze di accreditamento e revisione dei corsi di studio pervenute al CNAM palesa incongruità nell'attribuzione alle diverse attività formative di appropriate tipologie di erogazione delle stesse;
- c. che non è stato emanato, ad oggi, un DM corrispondente al 154/2009 per gli altri istituti del sistema, compatibile con quest'ultimo.

si ritiene opportuno un intervento normativo successivo alla revisione del d.P.R. 212, idoneo a sanare tali criticità, attraverso:

- a. una revisione del DM 154/2009 che preveda una diminuzione dei range di oscillazione previsti dallo stesso e una chiara definizione delle diverse tipologie di erogazione delle attività formative;
- b. l'emanazione di ulteriori DM recanti la stessa materia, validi per gli altri istituti appartenenti al sistema.

6. Ammissione ai corsi di studio

Si segnala il refuso riguardante la riscrittura del comma 3 dell'articolo 7, ove recita che *“Gli istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello e, previo completamento di questo, di secondo livello, studenti con spiccate e comprovate capacità ed attitudini musicali o coreutiche, ancorché privi, in ragione dell'età anagrafica, dei titoli di ammissione di cui al comma 4.”*

Com'è noto sulla questione (che riguarda soltanto i conservatori e l'Accademia nazionale di danza) di come trattare eventuali studenti privi per ragioni anagrafiche del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma di livello tecnico compatibile con i corsi di diploma accademico di primo livello, è intervenuto in maniera risolutiva il DM 382/2018 con l'art. 5 *“Valorizzazione dei giovani talenti”*. Pertanto la norma modificata del d.P.R. 212 da un lato si contraddice in quanto afferma che per l'iscrizione ai corsi di secondo livello occorre aver concluso il primo, ma allo stesso tempo prevede una deroga riguardo ai titoli di ammissione; d'altro lato non tiene conto della



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

previsione specifica sui giovani talenti normata nel DM 382/2018, creando confusione e accreditando il principio che ci si possa iscrivere a un corso di studi di secondo livello addirittura senza il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Pertanto si ritiene corretto salvaguardare quanto originariamente previsto dal d.P.R. 212, sollecitando le istituzioni – attraverso un successivo intervento normativo di rango inferiore – a richiedere agli studenti dei corsi accademici di primo livello, qualora si iscrivano privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che questo deve essere conseguito prima della fine del secondo anno di iscrizione, onde non confliggere e creare confusione con la fattispecie definita nell'articolo 5 del DM 382/2008.

Infine si evidenzia che la preparazione iniziale cui fa riferimento il comma 2 del medesimo articolo 7 andrebbe intesa anche in riferimento alle competenze linguistiche, per gli studenti non italiani. A questo proposito si rileva che sarebbe opportuno un intervento ministeriale volto a chiarire, una volta per tutte, i livelli richiesti per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello, secondo il *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR).

Condivisibile e necessario, per concludere, la modifica del requisito dell'*idoneità* per la valutazione dei titoli di accesso, sostituito con quello più corretto dell'*equipollenza*.

7. Regolamenti didattici

Il Consiglio ritiene ugualmente condivisibile la riscrittura, in buona parte, dell'articolo 10, concernente – nella novella del testo – la definizione dei contenuti del *regolamento didattico generale*, che disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attività didattica comuni ai diversi corsi di studio, sottoposto ad approvazione ministeriale, e i regolamenti dei corsi, che disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ad una serie di aspetti ripresi in gran parte da quanto già stabilito con riferimento al previgente regolamento didattico (cfr. articolo 10, comma 3 del d.P.R. 212 del 2005). Si chiarisce correttamente che questi ultimi sono rimessi all'autonomia delle singole istituzioni, e che pertanto non costituiscono oggetto di approvazione da parte del Ministero.

Il Consiglio approva altresì la previsione contenuta al comma 3, lettera i) del medesimo articolo 10, ove si introduce una nuova misura minima della frequenza, che passa dall'80 per cento al 50 per cento, lasciando però facoltà ai regolamenti interni di prevedere percentuali maggiori o modalità telematiche di frequenza a seconda dei corsi di studio e delle tipologie di attività formative. Tale previsione, volta a garantire ancora una volta l'esercizio di una maggiore autonomia da parte delle istituzioni, in linea con quanto già avviene nel mondo universitario, può costituire un aiuto per gli studenti fuori sede, in particolare per la frequenza di quelle discipline di natura teorica sulle quali può essere riversata una più alta percentuale di studio individuale.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

8. Diplomi ad honorem

Ugualmente condivisibile quanto previsto dall'articolo 10-bis del regolamento novellato, che allinea, anche sotto tale aspetto, l'AFAM al sistema universitario (cfr. art. 169 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933), consentendo anche alle istituzioni AFAM il rilascio dei diplomi ad honorem a *“personalità di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale che si siano al contempo distinte per attività artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo”*. Opportuno appare altresì, a parere del Consiglio, il limite numerico previsto, pari a un solo diploma e un solo dottorato ad honorem riferito a ciascun anno accademico, al fine di non inflazione tale strumento, prevenendone un possibile abuso.

9. Istituzioni non statali

La pur apprezzabile parziale riformulazione dell'articolo 11 ripropone ancora una volta la cogente necessità di procedere all'emanazione di uno degli atti fondamentali previsti dalla Legge 508/1999, ossia il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), disciplinante *“la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa del settore”*, essenziale per garantire un futuro al sistema e una feconda integrazione tra istituzioni statali e non statali. Si ritiene la novella necessaria, nei termini di prevedere i requisiti che le istituzioni AFAM non statali devono avere ai fini del riconoscimento dell'autorizzazione ministeriale al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, nonché della procedura di valutazione volta al riconoscimento, proprio a causa della mancanza del suddetto regolamento. La sua emanazione a questo punto risulta tanto più urgente anche in relazione con la radicale modifica del sistema di reclutamento, che deve procedere in sintonia con una visione del sistema in cui lo strumento della programmazione deve sostituire quello del “non governo” che da troppo tempo ha relegato l'AFAM in un limbo privo di prospettive.

10. Corsi propedeutici

Si ritiene infine importante, e non solo come necessario adeguamento normativo, che il d.P.R. novellato contenga il riferimento alla possibilità per gli istituti superiori di studi musicali e coreutici di continuare ad organizzare i corsi propedeutici e le attività non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (DM 382/2018).

Il Consiglio, tutto ciò premesso e considerato, esprime parere favorevole sulla riforma del regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, trasmesso dalla Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore con prot. 15605 del 13 giugno 2022.



Ministero dell'università e della ricerca

Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il Consiglio, inoltre, raccomanda – per le considerazioni espresse in premessa al punto 6 – la correzione del refuso presente nel testo novellato, che – qualora non corretto – consentirebbe agli studenti privi del diploma di scuola secondaria di secondo grado l'iscrizione ai corsi di diploma accademico di secondo livello dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza.

Il Consiglio infine, auspica:

- In relazione al contenuto dell'articolo 11 novellato, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 9, la sollecita emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), disciplinante *“la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta formativa del settore”*;
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 comma 3, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 5:
 - a. la revisione del DM 154/2009 che preveda una diminuzione dei range di oscillazione delle ore di attività formative previsti dallo stesso per i conservatori e una chiara definizione delle diverse tipologie di erogazione delle attività formative
 - b. l'emanazione di ulteriori decreti ministeriali riguardanti il medesimo oggetto, validi per le altre tipologie di istituto appartenenti al sistema;
- In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 comma 1, e per le considerazioni espresse in premessa al punto 5, l'emanazione del decreto già previsto nel d.P.R. 202/2005 e mai emanato, occorrente per definire in modo univoco le variazioni in aumento o in diminuzione delle ore corrispondenti ad un credito formativo accademico per singoli corsi, entro il limite del 20 per cento.

Il Consiglio, per concludere, segnala l'opportunità all'articolo 8 di inserire un comma con la previsione che *“per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2”*.

Roma, 7 luglio 2022

Il Segretario
Prof. Giovanni Latino

Il Presidente
Prof. Antonio Bisaccia